

Pubblicato il 15/05/2018

N. 03203/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01511/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1511/18 R.G., proposto da:

Comune di San Nicola La Strada, Comune di Recale, Comune di Casagiove, Comune di Capodrise, Comitato S. Nicola Citta Partecipata, Circolo Legambiente Caserta, Movimento Speranza per Caserta, Norma Naim, Francesco Apperti, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio legale digitale presso la Pec professionale in Registri Ministero Giustizia;

contro

Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio

Turturiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci 16;

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Monti, Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia,81, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale;

per l'annullamento

- della determinazione n°208 del 21/02/2018 a firma del dirigente del Settore ambiente ed ecologia del Comune di Caserta, mai notificata, pubblicata all'albo pretorio dal 09/03/2018 sino al 24/03/2018, con cui è stata indetta la gara ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza ed esecuzione dell'impianto di trattamento dei rifiuti integrato della frazione umida da 40.000 tonnellate all'anno sul territorio comunale di Caserta, in località Ponteselice, al Viale Enrico Mattei;

- della delibera di Giunta Comunale di Caserta n°112/2017 del 30/06/2017, mai notificata, presupposta dal provvedimento dirigenziale impugnato, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per il trattamento del rifiuto organico denominata provvedimenti in ordine all'approvazione dello studio di fattibilità e

progetto preliminare;

- dell'avviso pubblico della Regione Campania del 12/05/2016, rivolto alle amministrazioni comunali, per la presentazione di manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti destinati alla valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;

- della delibera di G.R. Campania n°123 del 07/03/2017, con cui viene riconosciuto un finanziamento al Comune di Caserta mediante assegnazione della somma di € 26.499.998,90 per la localizzazione, progettazione e realizzazione di un impianto di trattamento del rifiuto umido;

- nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del 9 maggio 2018 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I Comuni di San Nicola La Strada, Recale, Casagiove, Capodrise, nonché il Comitato Cittadino S. Nicola La Strada, Città Partecipata, il Circolo Legambiente di Caserta, il Movimento Speranza per Caserta ed ancora Naim Norma, quale consigliere comunale di Caserta ed il signor Apperti Francesco, quale cittadino di Caserta ivi residente, hanno impugnato, con contestuale proposizione di domanda cautelare, la determinazione dirigenziale n°208 del 21 febbraio 2018 con cui il Comune di Caserta ha indetto una gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza ed esecuzione dell'impianto di trattamento dei rifiuti integrato della frazione umida da 40.000 tonnellate all'anno sul territorio comunale di Caserta, in località Ponteselice; oggetto di impugnazione sono stati altresì la delibera della Giunta Comunale di Caserta n°112/2017 del 30 giugno 2017, avente ad oggetto la realizzazione del predetto impianto, nonché

l'avviso pubblico della Regione Campania del 12 maggio 2016, rivolto alle amministrazioni comunali, per la presentazione di manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti destinati alla valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani; infine, oggetto di impugnazione è stata la delibera di G.R. Campania n°123 del 7 marzo 2017, con cui è stato riconosciuto al Comune di Caserta il finanziamento di € 26.499.998,90 per la localizzazione, progettazione e realizzazione di un impianto di trattamento del rifiuto umido. Espongono i ricorrenti che con delibera di G.R. n°381/2015 la Regione Campania aveva avviato un'attività di verifica in vista dell'individuazione di siti utili alla localizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti, pubblicando un avviso per la presentazione di manifestazione di interesse da parte delle amministrazioni comunali. In esito a tale procedimento, la Regione Campania aveva adottato la delibera di G.R. n°123 del 7 marzo 2017, recante l'approvazione di un finanziamento in favore del Comune di Caserta per la progettazione e costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti umidi per l'importo complessivo di € 26.499.998,90. Aveva fatto seguito la delibera di Giunta del

Comune di Caserta n°112 del 30 giugno 2017 con cui si individuava in località Ponteselice il sito su cui realizzare l'impianto, mediante approvazione di studio di fattibilità e progetto preliminare. Con determinazione n°208 del 21 febbraio 2018 il Comune di Caserta ha indetto la gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per l'esecuzione dell'impianto.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania e il Comune di Caserta che, oltre a difese nel merito della controversia, hanno eccepito l'inammissibilità ed irricevibilità del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9 maggio 2018, ritenuta la sussistenza dei presupposti per una sentenza in forma semplificata, avvisate le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Deve in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso relativamente all'impugnazione della determinazione dirigenziale del Comune di Caserta n. 208 del 21 febbraio 2018 per carenza sia di legittimazione che di interesse a ricorrere. Difatti, quanto al primo profilo, si osserva che oggetto esclusivo di tale provvedimento è l'indizione di una gara per l'affidamento delle attività di progettazione

definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto da realizzare in localita' Ponteselice, rispetto al quale nessuno dei ricorrenti ha una posizione differenziata e qualificata di portatore di interesse legittimo, non essendo alcuno di essi un operatore economico interessato alla legittimità della procedura di evidenza pubblica in quanto tale; del resto, venendo alla questione dell'interesse processuale, l'eventuale annullamento della procedura, comunque non sarebbe soddisfacente del dichiarato interesse alla delocalizzazione dell'impianto, potendo determinarsi, come effetto conformativo esclusivo di una decisione qui favorevole, la sola reindizione della procedura di gara.

Quanto agli altri provvedimenti impugnati, deve essere dichiarata l'irricevibilità del ricorso con riferimento alla deliberazione di localizzazione della Giunta comunale di Caserta n. 112 del 30 giugno 2017; invero, nel rilevare che si tratta di un provvedimento non soggetto a comunicazione o notificazione individuale, trattandosi di un atto generale di pianificazione e programmazione, tale deliberazione risulta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Caserta in data 30 giugno 2017, per cui il termine per la sua impugnazione in sede

giurisdizionale era decorrente dal 16 luglio 2017, epoca rispetto al quale il ricorso, notificato alla Regione Campania ed al Comune di Caserta in data 16 aprile 2018, è da ritenersi tardivo, in quanto proposto oltre il termine decadenziale di rito di sessanta giorni.

Né può condividersi la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale solo con l'indizione della procedura di affidamento della progettazione si sarebbe avuta certezza della localizzazione dell'impianto sul territorio comunale di Caserta, in località Ponteselice, dal momento che la deliberazione di Giunta municipale di Caserta n. 112 del 30 giugno 2017 aveva specificamente approvato lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato nella zona ASI di Ponteselice, localizzazione che avrebbe potuto essere eventualmente modificata solo al verificarsi di specifiche condizioni, in ogni caso richiedenti un'apposita rimodulazione del progetto. Ne consegue che la localizzazione dell'impianto ritenuta lesiva per le ragioni di parte ricorrente, aveva connotazioni di certezza e stabilità già al tempo dell'adozione della predetta deliberazione, tardivamente impugnata.

Quanto all'impugnazione dell'avviso pubblico

regionale del 12 maggio 2016 per la presentazione di manifestazione di interesse alla localizzazione degli impianti de quibus il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di mero atto di avvio del procedimento e comunque non lesivo della posizione dei ricorrenti, in quanto non determinativo dell'avversata localizzazione; infine, parimenti inammissibile per carenza di interesse è l'impugnazione della delibera della D.G.R.C. n°123 del 7 marzo 2017, avente ad oggetto il finanziamento per la realizzazione dell'opera, avendo tale provvedimento effetti solo da punto di vista della copertura e previsione della spesa e non anche in punto di localizzazione dell'impianto.

Le spese seguono la soccombenza, con condanna dei ricorrenti in solido al relativo pagamento in favore del Comune di Caserta e della Regione Campania nella misura di €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed

in parte irricevibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Caserta e della Regione Campania nella misura di €1.500,00(millecinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Corciulo

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO